

2225



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

08 GEN. 2019

Roma,

Prot. Nr. 1744/2019

Rif. Prot. Entrata Nr. 956/2019

Allegati:

Risposta a Nota:



All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AS n. 678. Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

- a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
- b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007".

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il provvedimento di iniziativa parlamentare indicato in oggetto.

Al riguardo, è pervenuta dal MAECI, con nota prot. n. 9952019-01-03 del 03.01.2019, la relazione tecnico-finanziaria aggiornata al triennio di riferimento 2019-2021, che si restituisce positivamente verificata a condizione che il testo del disegno di legge sia allineato al corrente triennio 2019 – 2021, con la seguente formulazione dell'articolo 3 e l'aggiunta di un ulteriore articolo 4:

Articolo 3

"Copertura finanziaria"

" 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e

SDA

di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7, 8, e al paragrafo 2.2.3 dell'annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”


Articolo 4

“Clausola di invarianza finanziaria”

“1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e gli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.”.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A): "ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005".

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Repubblica Italiana e Repubblica di Corea in ambito culturale.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi a università coreane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 12.190
Contributi a enti e istituzioni coreani per la formazione e l'aggiornamento di docenti locali di lingua italiana	MAECI	€ 15.000
Spese per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad università coreane quale supporto per l'insegnamento dell'italiano	MAECI	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 29.190

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista ogni tre anni l'invio di una missione in Corea di 2 dirigenti, 1 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni con i seguenti oneri (di cui la prima sarà nel 2021):	MAECI	€ 2.090
- viaggio: 2 biglietti A/R Roma/Seoul (€ 1.400 x 2 pp): € 2.800 - pernottamento (€ 150 x 3 gg x 2 pp): € 900 - vitto (€ 60 x 4 gg x 2 pp): € 480	MIUR	€ 2.090

Art. 5

L'articolo non genera nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale poiché le attività ivi previste verranno svolte solo in presenza di fondi disponibili, come specificato nel testo del medesimo articolo. Anche per quanto riguarda l'istituzione di un istituto di cultura coreano nel territorio italiano e le possibili agevolazioni rispetto alle sue attività non si prevedono nuovi oneri, poiché l'istituzione

di tali istituti è regolata direttamente dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Finanziamento di accordi interuniversitari	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 5 docenti e ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 4.800
L'Italia può inviare in Corea 5 docenti e ricercatori italiani: 5 biglietti A/R Roma/Seoul per € 1.400 cd. (*)	MIUR	€ 7.000
TOTALE	MAECI	€ 4.800
	MIUR	€ 15.000
	MIUR	€ 7.000

(*) Per gli scambi docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive con iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 45.000
TOTALE	MAECI	€ 45.000

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri, per l'invio a Seoul di una delegazione di 3 rappresentanti italiani per 6 giorni: - viaggio per 3 biglietti A/R Roma/Seoul (€1.400 x 3 pp): € 4.200 - pernottamento (€150 x 5 gg x 3 pp): € 2.250 - vitto (€ 60 x 6 gg x 3 pp): € 1.080	MIBAC	€ 7.530
Realizzazione di eventi di interesse reciproco nella cinematografia	MIBAC	€ 15.000
TOTALE	MIBAC	€ 15.000
	MIBAC	€ 7.530

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di premi e contributi volti a promuovere in Corea la traduzione e la pubblicazione del libro italiano	MAECI	€ 7.000
TOTALE	MAECI	€ 7.000

Art. 10

L'articolo 10 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale in quanto la collaborazione tra le autorità governative dei due Paesi verrà svolta, come da competenza istituzionale, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite i canali diplomatici.

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per promuovere la collaborazione tra musei e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a un esperto e un bibliotecario coreani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**).	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Corea un esperto e un bibliotecario italiani (2 biglietti A/R Roma/Seul per € 1.400 ciascuno) (*) (**).	MIBAC	€ 2.800
	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 2.800

(*) Per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Si precisa che gli auspici di cooperazione diretta tra istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIBAC, cap. 2066, 2068, 5654, 7224, 7433, 7460).

Art. 12

Le attività relative alla cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia di cui al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MIBAC, cap. 1292, 2066, 5654, 7360, 7433, 7502), pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti coreani per un massimo di 18 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino)	MAECI	€ 14.760

mensile unitario € 820)		
TOTALE	MAECI	€ 14.760

Art. 14

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 15

Si precisa che gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa (bilancio MIUR, cap. 1473, 1509; bilancio MAECI, cap. 2471, 3341, 3366, 2301).

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili	MAECI	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000

Art. 17

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di scambio e collaborazione promosso dalle Parti contraenti nel settore della filmografia, della radio e della televisione, di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Art. 18

L'impegno delle Parti contraenti a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due Paesi e quelle di un Paese terzo di cui al presente articolo resta subordinato alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
----------	---------------------	---------

L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 3 dirigenti in Corea nel 2021, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.400 x 3 biglietti A/R Roma/Seoul): € 4.200 - Pernottamento (€ 150 x 3 gg x 3 pp): € 1.350 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720	MAECI	€ 2.090
	MIUR	€ 2.090
	MIBAC	€ 2.090

Artt. 20 e 21

Dagli articoli 20 e 21 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 3	€ 29.190	€ 29.190	€ 29.190
Art. 4	/	/	€ 4.180
Art. 6	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800
Art. 7	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Art. 8	€ 22.530	€ 22.530	€ 22.530
Art. 9	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Art. 11	€ 4.720	€ 4.720	€ 4.720
Art. 13	€ 14.760	€ 14.760	€ 14.760
Art. 16	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Art. 19	/	/	€ 6.270
TOTALE	€ 180.000	€ 180.000	€ 190.450

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo è pari a 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	130.750	130.750	134.930
MIUR	22.000	22.000	26.180
MIBAC	27.250	27.250	29.340
TOTALI	180.000	180.000	190.450

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B): "ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007".

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Repubblica Italiana e Repubblica di Corea in ambito scientifico e tecnologico.

Articoli 2 e 3

Gli articoli 2 e 3 non comportano, di per sé, oneri a carico del bilancio pubblico in quanto contengono auspici di collaborazione, peraltro già rientranti nei normali compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte (bilancio MAECI, cap. 2471, 2619, 2760, 1300; bilancio MIUR, cap. 1350, 1659) e delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Inoltre, l'attività da essi prevista trova specifica attuazione attraverso le disposizioni degli articoli di seguito indicati nella presente relazione tecnica.

Art. 5, punti a), b), e)

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 20 docenti e ricercatori coreani, forfettariamente quantificati in € 1.200 cd (*) (**)	MAECI	€ 24.000
Sulla base di analoghe iniziative di accordi precedenti, l'Italia può offrire 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 cd.) (*) (***)	MAECI	€ 26.000
L'Italia può inviare in Corea 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti A/R Roma/Seoul x € 1.400 cd. (*)	MAECI	€ 28.000
TOTALE	MAECI	€ 50.000
	MAECI	€ 28.000

(*) Per gli scambi di esperti, docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 5, punti c), d), e), f), g)

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 250.000
Contributi per l'utilizzo di strutture di ricerca avanzata e la collaborazione per corsi di formazione	MAECI	€ 154.120

Concessione di borse di studio a ricercatori coreani per 34 mensilità del valore di € 820 cd. (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 27.880
Finanziamento di progetti di ricerca congiunti	MIUR	€ 100.000
TOTALE	MAECI	€ 432.000
	MIUR	€ 100.000

Art. 6

Per “benefici” da mettere a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi, di cui al secondo comma del presente articolo, sono da intendersi ogni facilitazione consentita dalla legislazione vigente del Paese ospitante che assicuri il buon esito delle attività di cui all’articolo 5. Avendo tale previsione carattere meramente non discriminatorio e non innovativo dell’ordinamento interno, da essa non discendono nuovi o maggiori oneri.

Art. 7

L’articolo 7, in relazione allo scambio di informazione tecnologica e al trasferimento tecnologico dei risultati derivanti dall’attività di collaborazione, prevede a carico delle Parti del presente accordo una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi stessi. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito, invece, a quanto riportato nell’Annesso sulla proprietà intellettuale, il paragrafo 2.2.3 prevede l’ipotesi in cui il progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta da nessuna delle leggi in vigore nei Paesi delle Parti contraenti e dispone che, in tal caso, si determini la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso un’apposita commissione. Ipotizzando che la stessa si riunisca alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si tenga nel 2021 in Corea, si riportano i relativi oneri nella seguente tabella.

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Invio in missione in Corea di due ricercatori e due funzionari di livello dirigenziale italiani, per 5 giorni: - Viaggio (€ 1.400 x 4 biglietti A/R Roma/Seoul): € 5.600 - Pernottamento (€120 x 4 gg x 4 pp): € 1.920 - Vitto (€ 60 x 5 gg x 4 pp): € 1.200	MAECI	€ 8.720

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L’articolo istituisce una Commissione mista per la scienza e la tecnologia incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Corea ogni tre anni. Nell’ipotesi di <u>un solo incontro nel corso del 2021</u> , che comporti l’invio in missione in Corea di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.400 x 3 biglietti A/R Roma/Seoul): €	MIUR	€ 2.000
	MAECI	€ 4.000

4.200		
- Pernottamento (€120 x 3 gg x 3 pp): € 1.080		
- Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720		

Artt. 9 e 10

Dagli articoli 9 e 10 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Anno	2019	2020	dal 2021
Art. 5	610.000	610.000	610.000
Art. 7 - Annesso, par. 2.2.3	/	/	8.720
Art. 8	/	/	6.000
TOTALE	610.000	610.000	624.720

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 5, 7, 8 dell'Accordo e dal paragrafo 2.2.3 dell'annesso è pari a 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	510.000	510.000	522.720
MIUR	100.000	100.000	102.000
TOTALI	610.000	610.000	624.720

Riepilogo degli oneri complessivamente discendenti dagli Accordi e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	640.750	640.750	657.650
MIUR	122.000	122.000	128.180
MIBAC	27.250	27.250	29.340
TOTALI	790.000	790.000	815.170

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



08 GEN. 2019

La relazione tecnico-finanziaria è positivamente verificata a condizione che il testo del disegno di legge sia allineato al corrente triennio 2019 – 2021, con la seguente formulazione dell'articolo 3 e l'aggiunta di un ulteriore articolo 4:

Articolo 3

“Copertura finanziaria”

“ 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7, 8, e al paragrafo 2.2.3 dell'annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”

Articolo 4

“Clausola di invarianza finanziaria”

“1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e gli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.”.